COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 13

Anticipata entrata in vigore di leggi regionali

Il consenso del Governo della Repubblica alla anticipata entrata in vigore di leggi regionali, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, e' dato con visto apposto alla legge stessa dal Commissario del Governo.

Versione in vigore dal 18 marzo 1953, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Estremi	Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Titolo	II — Potestà normativa della Regione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-e-funzionamento-degli-organi-regionali/art-13-anticipata-entrata-in-vigore-di-leggi-regionali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it